



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CONVENZIONE REGOLANTE L'AFFIDAMENTO DELL'ESERCIZIO DEL

SERVIZIO DI TRASPORTO AEREO DI LINEA SULLA ROTTA ALGHERO -

MILANO LINATE E VICEVERSA a seguito del Bando di gara di cui alla nota

informativa pubblicata nella G.U.U.E. C 111/8 del 27.03.2023 ai sensi del

regolamento (CE) n. 1008 del 24 settembre 2008 (G.U.U.E. L 293 del 31 ottobre

2008) recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità e

dell'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144., per l'affidamento del servizio di

trasporto aereo di linea sulla rotta Alghero - Milano Linate e viceversa (**CIG**

9654906879) (CUP E79C21000500001)

TRA

la Regione Autonoma della Sardegna, C.F. 80002870923, rappresentata dal dott.

Fabrizio Madeddu, C.F. [REDACTED] Direttore del Servizio per il trasporto

marittimo e aereo e della continuità territoriale dell'Assessorato Regionale dei

Trasporti, domiciliato per la carica presso l'Assessorato Regionale dei Trasporti con

sede in Cagliari, Via XXIX novembre n.41, di seguito denominata per brevità

"Regione"

E

la Società di Navigazione aerea Aerolitalia S.r.l. con sede legale in ROMA - Viale

Cesare Pavese, n.8, CAP 00144, con codice fiscale/P.IVA n. 16340701008

rappresentata da Dott. [REDACTED] C.F. [REDACTED] li

seguito denominata per brevità "vettore";

PREMESSO:

- che l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 s.m.i. assegna al Ministro

dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e della mobilità

sostenibili), la competenza di disporre con proprio decreto, in conformità alle



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

disposizioni del Regolamento (CE) n. 1008/2008 e alle conclusioni della Conferenza

dei servizi prevista dal comma 2 dello stesso articolo, l'imposizione degli oneri di

servizio pubblico sui servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della

Sardegna ed i principali aeroporti nazionali;

- che ai sensi della legge n. 296 del 29 dicembre 2006, art.1, commi 837 e

840, le funzioni relative alla continuità territoriale sono state trasferite alla Regione

Autonoma della Sardegna;

- che con il Protocollo d'Intesa del 7 settembre 2010 sono stati stabiliti i

rispettivi compiti di Regione Sardegna, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

ed ENAC in materia di continuità territoriale aerea;

- che con D.M. n.466 del 25/11/2021 e ss.mm.ii. il Ministro delle infrastrutture

e della mobilità sostenibili, in conformità alle decisioni assunte in sede di Conferenza

di servizi svoltasi sotto la Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna in

data 25 ottobre 2021, ha imposto oneri di servizio pubblico, tra gli altri, sul servizio

aereo di linea Alghero – Milano Linate e viceversa;

- che le norme prescritte dall'imposizione di tali oneri sono state oggetto di una

nota informativa della Commissione europea pubblicata nella G.U.U.E. C524 del

29.12.2021;

- che, ai sensi dell'art.16 paragrafo 9 e 10 del citato Regolamento (CE)

1008/2008, si è provveduto ad esperire una procedura ad evidenza pubblica resa

nota con nota informativa pubblicata nella G.U.U.E C 111/8 del 27.03.2023

- che la gara si è svolta secondo la procedura prevista dall'art. 17 del

Regolamento (CE) n. 1008/2008;

- che la Società AerolItalia S.r.l. ha presentato un'offerta concernente le

condizioni operative e finanziarie dei servizi aerei sulla rotta in questione;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- che la Commissione di cui al paragrafo 18 del Bando di gara come richiamata all'art. 7 del Capitolato di oneri, che forma parte integrante del bando di gara stesso, ha proposto l'aggiudicazione per l'offerta presentata dalla Società Aerolitalia S.r.l.;
- che è stato verificato il possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dal bando di gara ai fini della stipulazione del presente Atto;
- che con determinazione del Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale n. n.441/15024 del 15.09.2023 si è provveduto ad aggiudicare il servizio aereo di linea sulla rotta Alghero – Milano Linate e viceversa alla società Aerolitalia S.r.l.;
- a norma dell'art. 16, paragrafo 9 del Regolamento CE n.1008/2008 e del punto 73 degli Orientamenti interpretativi al medesimo Regolamento, l'efficacia del bando di gara è subordinata alla condizione che nessun vettore aereo comunitario comunichi alla Regione Autonoma della Sardegna, durante tutto il semestre di pubblicazione della nota informativa di cui all'art.17 paragrafo 4 del sopraccitato Regolamento e comunque fino alla data di sottoscrizione dell'eventuale contratto con il vettore selezionato tramite la presente gara pubblica, se successiva al richiamato semestre di pubblicazione, l'intenzione di avviare il servizio aereo soggetto a OSP sulla rotta Alghero – Milano Linate e viceversa senza usufruire di diritti esclusivi e senza ricevere alcuna compensazione;
- che alla data di sottoscrizione della presente convenzione non risultano pervenute alla Regione Autonoma della Sardegna comunicazioni da parte di vettori aerei comunitari interessati ad avviare il servizio aereo soggetto a OSP sulla rotta Alghero – Milano Linate e viceversa senza usufruire di diritti esclusivi e senza ricevere alcuna compensazione;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- che l'art.10 del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016, n.9, al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sardegna, che consenta la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicuri la continuità del diritto alla mobilità anche ai passeggeri non residenti, attribuisce alla Regione Autonoma della Sardegna la somma di 30 milioni di euro;
- che la delibera CIPE n.54 del 1° dicembre 2016, in applicazione della precedente delibera n.25/2016, ha approvato il Piano operativo infrastrutture posto a carico delle risorse FSC 2014/2020 ed ha individuato sei assi tematici di intervento tra i quali l'Asse tematico "E", "altri interventi", nel quale è individuata la linea d'azione finalizzata al "potenziamento continuità territoriale" della Sardegna e per la quale sono destinate risorse pari a 90 milioni di euro;
- che la delibera CIPE n.26 del 28 febbraio 2018, ha approvato una "Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo", individuando nel 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020 e posticipando al 31 dicembre 2021 il termine ultimo per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti;
- che l'art. 44, comma 7, lett. b) del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, così come modificato dall' art. 8 del decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, tra l'altro, ha previsto, per gli interventi non dotati di progettazione esecutiva e per i quali non siano state avviate procedure di gara alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso la possibilità di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2022;
- che al fine di assicurare l'utilizzo delle risorse disponibili per garantire l'intervento denominato "Potenziamento continuità territoriale" della Regione



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Sardegna è stata sottoscritta la Convenzione rep. n. 29 del 15.12.2021 tra il

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – DGATA e la RAS, con la previsione di un finanziamento pari a 90 milioni di euro;

- che ai fini dell'erogazione dei pagamenti intermedi e del saldo finale a valere sulle risorse FSC assegnate all'intervento "Potenziamento continuità territoriale" della Regione Sardegna, si considera obbligazione giuridicamente vincolante la proposta di aggiudicazione per l'esercizio del servizio di trasporto aereo di linea in regime di oneri di servizio pubblico, intervenuta, in esito all'apposita procedura di gara svolta ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (CE) 1008/2008;

- che sulla base di quanto previsto dal D.L. 30/04/2019, n. 34, art.44, comma 7-bis, come modificato dal D.L. n.50 del 17.05.2022 è stato previsto che per gli interventi, privi al 30 giugno 2022 dell'obbligazione giuridicamente vincolante di cui al punto 2.3 della delibera del CIPESS n. 26/2018 del 28 febbraio 2018 ed aventi valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro, non interverrà il definanziamento ove siano comunque intervenute, entro il 30 giugno 2023, le relative obbligazioni giuridicamente vincolanti;

- che l'art.1, comma 1, della legge regionale 2 dicembre 2011, n.25 e successive modifiche e integrazioni, in attuazione dell'articolo 1, commi 837 e 840, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007), ha previsto apposite autorizzazioni di spesa finalizzate alla adozione di programmi e/o interventi per favorire la continuità territoriale da e per la Sardegna;

- che l'attivazione del collegamento onerato Alghero – Milano Linate e viceversa dovrà avvenire il 29 ottobre 2023 e sarà attestata da un verbale di inizio servizio sottoscritto dalla Società Aeroltalia S.r.l e da un rappresentante dell'ENAC sul territorio;



- che con decreto ministeriale verrà concesso alla Società Aerolitalia S.r.l

aggiudicataria della gara, il diritto di operare i servizi aerei di linea sulla rotta Alghero

– Milano Linate e viceversa e verrà formalizzata l'efficacia della presente

Convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

SOMMARIO

ARTICOLO 1: OGGETTO DELLA CONVENZIONE

ARTICOLO 2: PROGRAMMI E TARIFFE

ARTICOLO 3: DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ARTICOLO 4: DURATA E MODIFICA

ARTICOLO 5: RECESSO E PREAVVISO

ARTICOLO 6: INADEMPIMENTO E SANZIONI

ARTICOLO 7: DECADENZA E REVOCA DELLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA

ARTICOLO 8: RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

ARTICOLO 9: RAPPORTI DEL CONTRAENTE CON TERZI

ARTICOLO 10: OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI

FINANZIARI

ARTICOLO 11: PATTO DI INTEGRITA'

ARTICOLO 12: TUTELA DEI DATI PERSONALI

ARTICOLO 13: RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

ARTICOLO 14: ONERI E SPESE CONTRATTUALI

ARTICOLO 15: APPROVAZIONE

ART. 1

(Oggetto della Convenzione)

La presente Convenzione ha per oggetto l'affidamento dell'esercizio del servizio di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

trasporto aereo di linea sulla rotta Alghero – Milano Linate e viceversa per il periodo dal 29 ottobre 2023 al 26 ottobre 2024 in conformità al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 466 del 25/11/2021 e ss.mm.ii. ed all'imposizione di oneri annunciata tramite la nota informativa pubblicata nella G.U.U.E. C524 del 29.12.2021, d'ora in avanti denominati "Imposizione di oneri", che formano parte integrante del presente atto, e con le modalità contenute nell'offerta del "vettore" datata 23.06.2023.

ART. 2

(Programmi e tariffe)

I programmi operativi (orari e aeromobili) dovranno essere trasmessi all'ENAC per la relativa approvazione nonché alla Regione Autonoma della Sardegna, per il relativo nulla osta, almeno 60 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica.

Gli adempimenti tariffari sono soggetti alle disposizioni di cui al paragrafo 3.3.1. della "Imposizione di oneri".

Le tariffe massime di cui all'imposizione di oneri, ovvero le tariffe ribassate offerte in gara, sono riportate nell'allegato 1 alla presente convenzione e rimarranno tali sino a che non interverranno le variazioni previste nella "Imposizione di oneri".

Nel medesimo Allegato 1 sono altresì riportate le altre condizioni migliorative delle tariffe e della qualità del servizio proposte dal vettore in sede di offerta, relative a:

- Impegno a localizzare una base operativa nello scalo di Alghero;
- le frequenze aggiuntive offerte rispetto a quelle minime previste dall'imposizione di oneri;
- l'offerta di tariffe agevolate, scontate di almeno il 10% rispetto alla tariffa onerata residenti, o onerata ribassata, dedicata ai passeggeri disabili ed eventuale accompagnatore;



- l'offerta di un trattamento di maggior favore per la tariffa applicabile ai passeggeri barellati;
- l'offerta di una modalità di distribuzione e vendita di biglietti gratuita in aggiunta a quelle prevista dalla "Imposizione di oneri";
- l'offerta di un servizio di trasporto per i passeggeri minorenni non accompagnati;

ART. 3

(Disposizioni finanziarie)

La Società AerolItalia S.r.l. dichiara che l'importo complessivo di € 2.967.976,01 al netto dell'IVA di legge (pari a € 3.264.773,61 comprensivi di IVA al 10%), per il periodo di esercizio dal 29 ottobre 2023 al 26 ottobre 2024, richiesto a titolo di compensazione finanziaria per l'esercizio della tratta Alghero – Milano Linate e viceversa, costituisce la compensazione massima e che non ha diritto ad alcuna ulteriore pretesa economica e/o compenso in ragione di eventuali minori ricavi e/o maggiori costi emergenti a consuntivo, stante la natura della erogazione che non costituisce corrispettivo, ma una mera compensazione per l'assunzione del servizio gravato da oneri di servizio pubblico.

Salve le premialità a favore di una prestazione efficiente di SIEG di elevata qualità, i pagamenti saranno effettuati mediante acconti, nella misura del 70% di 1/12 dell'importo annuo e a saldo proporzionalmente al numero dei voli effettivamente operati e della verifica del conto di gestione delle rotte onerate, presentato dal "vettore".

Gli acconti del 70% di 1/12 verranno versati mensilmente sulla base di una dichiarazione che il "vettore" è tenuto a trasmettere alla Regione Autonoma della Sardegna e all'ENAC entro i primi 15 gg. del mese successivo e relativa ai servizi



realmente effettuati ed ai passeggeri che hanno realmente usufruito del servizio

aereo.

La liquidazione degli acconti mensili sarà effettuata entro 30 giorni dal ricevimento

della fattura da emettersi da parte del "vettore" successivamente alla certificazione

della sopra citata dichiarazione da rendersi entro 15 giorni ad opera della Direzione

Aeroportuale di Alghero. Decorso il suddetto termine di 15 giorni il vettore potrà,

comunque, procedere a fatturare i servizi erogati.

Ai sensi della Comunicazione della Commissione 2012/C 8/03, sono individuati gli

incentivi premiali a favore di una prestazione efficiente di SIEG di elevata qualità, al

raggiungimento dei seguenti obiettivi di efficienza produttiva:

- contenimento del numero di voli cancellati, per cause imputabili al vettore, entro

l'1% annuo (performance di regolarità),

- contenimento del numero di voli ritardati oltre 15 minuti rispetto all'orario stabilito

all'arrivo, per cause imputabili al vettore, entro il 10% annuo (performance di

puntualità).

Al raggiungimento delle suddette performances qualitative il vettore potrà beneficiare

di un incremento premiale della percentuale di anticipazione mensile della

compensazione annuale.

In specie, il raggiungimento di ciascuno degli obiettivi di cui sopra comporterà un

aumento del 5% della percentuale dell'anticipazione mensile della compensazione

annuale.

Al conseguimento di entrambi gli obiettivi la somma su base annuale delle

anticipazioni mensili potrà, pertanto, raggiungere la misura dell'80% dell'intero

importo annuale della compensazione.

Tale premialità avrà durata semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello



in cui sono stati raggiunti gli obiettivi di efficienza produttiva e sarà riconosciuta su

istanza del vettore che intende beneficiarne, adeguatamente comprovata e documentata.

Al termine dell'anno di esercizio la Regione Autonoma della Sardegna, avvalendosi eventualmente di un consulente appositamente selezionato, analizzerà a consuntivo l'attività erogata dal "vettore" rispetto a quanto previsto nell'imposizione di oneri nonché il risultato economico della rotta stessa anche in relazione a quanto dal "vettore" stesso dichiarato in sede di offerta.

Il "vettore", obbligato a redigere la contabilità analitica specifica per il collegamento onerato, si impegna a fornire i dati contabili e operativi entro due mesi dalla richiesta formale degli stessi. Sulla base dei risultati delle analisi verrà erogato il saldo della compensazione economica per l'anno di esercizio secondo i seguenti criteri:

1. nel caso in cui il vettore abbia prodotto meno voli rispetto a quanto previsto dall'imposizione, la compensazione stabilita in sede di aggiudicazione, tenuto conto anche di quanto stabilito al successivo articolo 6, verrà proporzionalmente ridotta;

2. nel caso in cui i costi a consuntivo per l'espletamento del servizio, maggiorati del margine di utile ragionevole del 4,70%, siano inferiori ai ricavi ottenuti, non si darà luogo a compensazione;

3. nel caso in cui i costi a consuntivo per l'espletamento del servizio, maggiorati del margine di utile ragionevole del 4,70%, siano superiori ai ricavi ottenuti, la compensazione sarà pari alla differenza: [Costi a consuntivo + Utile ragionevole sui costi a consuntivo – Ricavi], ma comunque non superiore alla compensazione offerta in sede di gara;

4. nel caso in cui la totalità degli anticipi erogati sia superiore alla compensazione effettivamente spettante, risultante dalla verifica effettuata dalla



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Regione Autonoma della Sardegna, la sovra compensazione ricevuta dal vettore

dovrà essere restituita alla Regione. Tali somme saranno riallocate per le esigenze

degli oneri di servizio pubblico della continuità territoriale della Sardegna;

5. in nessun caso, qualora la perdita del vettore sia superiore a quella prevista

dal medesimo in sede di offerta, verrà erogata una compensazione maggiore di

quella stabilita in sede di offerta.

La liquidazione del saldo sarà effettuata entro 60 giorni dal ricevimento della fattura

da emettersi da parte del “vettore” successivamente all’approvazione della verifica

annuale del consuntivo sulla gestione delle rotte di cui al precedente paragrafo.

All’atto della stipula della presente Convenzione, il “vettore”, come previsto al

paragrafo 13 del “Bando di gara” e all’art.5, punto 5 del “Capitolato di gara”, deposita

una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, a scelta dell’offerente, emessa da

istituto di credito o da impresa di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo

cauzioni, di importo pari a € 300.000,00 già costituita a favore della Regione

Autonoma della Sardegna, a garanzia della corretta esecuzione e prosecuzione dei

servizi onerati.

Tale garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.

1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro

quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante senza sollevare

alcuna eccezione e nonostante eventuali opposizioni anche giudiziali, da parte del

vettore aggiudicatario e/o di terzi.

La Regione Autonoma della Sardegna procederà allo svincolo della fideiussione

entro i sei mesi successivi alla fine del servizio e comunque non prima della verifica

di conformità delle prestazioni fornite a quelle pattuite e dell’esito regolare dell’ultima



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

verifica del conto di gestione delle rotte onerate, presentato dal “vettore”.

ART. 4

(Durata e modifica)

La presente Convenzione ha decorrenza dalla data del 29 ottobre 2023, fatti salvi gli esiti delle verifiche di cui al successivo art. 15, e scadrà alla data del 26 ottobre 2024.

La presente Convenzione è efficace per il “vettore” dal momento della stipula, mentre lo sarà per la Regione solo a seguito dell’avvenuta registrazione contabile del relativo impegno di spesa e cesserà di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento a seguito di rilascio del certificato di ultimazione delle prestazioni.

L’attivazione dei servizi sarà attestata da un verbale di inizio servizio, sottoscritto dal “vettore” e dal rappresentante dell’ENAC sul territorio.

Ogni modifica della Convenzione sarà oggetto di un atto aggiuntivo.

Il “vettore” si impegna a mettere a disposizione della Regione Autonoma della Sardegna il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quant’altro si rendesse necessario ai fini dell’espletamento dell’attività di vigilanza e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione delle disposizioni contenute nel D.M. di imposizione di oneri, nelle note informative della Commissione relative all’“Imposizione di oneri” ed al “Bando di gara”, nel capitolato d’oneri e nella presente Convenzione.

ART. 5

(Recesso e preavviso)

La Regione Autonoma della Sardegna, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, potrà recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, con



un preavviso di almeno 180 giorni da inviare al “vettore” con raccomandata A/R o

PEC, nel caso in cui siano mutate, per cause impreviste e imprevedibili, le condizioni

che hanno determinato la decisione di imporre oneri sulla rotta e nel caso sia

necessario riesaminare l'imposizione, in seguito alla procedura prevista dall'art. 18

del Regolamento (CE) 1008/2008.

In caso di recesso della Regione Autonoma della Sardegna il “vettore” ha diritto al

pagamento delle sole prestazioni eseguite, purché svolte correttamente e secondo le

modalità prescritte dall'imposizione e dal bando di gara, rinunciando espressamente,

ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a

ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a

quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile

ART. 6

(Inadempimento e sanzioni)

Ai sensi di quanto previsto al paragrafo 10 del “Bando di gara” il “vettore” è tenuto

all'osservanza delle prestazioni e degli obblighi assunti nella presente Convenzione.

In caso di inosservanza di tali prestazioni ed obblighi, salvo che non si rientri

nell'ambito di applicazione dell'articolo 1456 del codice civile, saranno applicate le

seguenti penali:

a) Inadempimento previsto al paragrafo 3.4.1 della “Imposizione”

Il vettore aggiudicatario che non eserciti il servizio con continuità o che interrompa il

servizio senza rispettare il termine di preavviso di 6 mesi, è escluso per i successivi 3

anni dall'esercizio degli oneri di servizio pubblico sulle rotte da e per la Sardegna. Al

“vettore” sarà inoltre applicata una penale nella misura della cauzione versata ai

sensi del paragrafo 4.1 lettera b) dell'Imposizione.

b) Inadempimento per cancellazione e ritardo dei voli di cui al paragrafo



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3.4.2 della “Imposizione”.

Il numero dei voli cancellati, per motivi imputabili al “vettore”, non deve superare il 2% dei voli previsti nei programmi operativi di ciascun anno di esercizio. Non è comunque consentita la cancellazione dei voli nella misura in cui questa non consenta di effettuare l’andata e il ritorno in giornata in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione.

Per ogni cancellazione effettuata per motivi imputabili al “vettore” eccedente il predetto limite, il “vettore” dovrà corrispondere alla Regione Autonoma della Sardegna, a titolo di penale, la somma di euro 3.000. Per ogni cancellazione che non consenta di effettuare l’andata e il ritorno in giornata in Sardegna il “vettore” dovrà corrispondere alla Regione Autonoma della Sardegna, a titolo di penale, la somma di euro 6.000.

Il vettore si impegna altresì ad effettuare per l’anno di esercizio l’80% dei voli entro i 15 minuti rispetto all’orario stabilito. Per ogni volo ritardato eccedente la percentuale annua del 20% di voli ritardati di oltre 15 minuti il vettore dovrà corrispondere alla Regione autonoma della Sardegna la somma di 2.000 euro a titolo di penale.

Sono esclusi dall’applicazione delle su descritte penali i voli il cui ritardo sia dovuto a scioperi o ad eventi comunque collocati al di fuori della responsabilità e/o dal controllo del vettore sia i voli cancellati per le medesime cause.

Non costituisce inadempimento imputabile al “vettore” l’interruzione del servizio per i seguenti motivi:

- pericolose condizioni meteorologiche;
- chiusura di uno degli aeroporti indicati nel programma operativo;
- problemi di sicurezza;
- scioperi;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- cause riconducibili all'emergenza epidemiologica COVID-19;

- altri casi di forza maggiore.

La Regione procederà, in tali casi, ad una revisione dell'importo della compensazione finanziaria in ragione dei costi variabili non sostenuti per i voli non effettuati.

c) Inadempimento per mancata attivazione del numero telefonico dedicato e gratuito di cui al paragrafo 3.4.3. della "Imposizione".

Nel caso di riscontrata inosservanza dell'obbligo di mettere a disposizione dei passeggeri del numero telefonico dedicato e gratuito come indicato nel paragrafo 3.2.7. della "Imposizione", il vettore dovrà corrispondere alla Regione Autonoma della Sardegna una penale pari a 500 euro per ciascun giorno di ritardo nell'attivazione del medesimo.

d) Inadempimenti tariffari di cui ai paragrafi 3.4.4. e 3.4.5. della "Imposizione".

Nel caso di riscontrata applicazione di aumenti tariffari e di sovrapprezzi non previsti per legge, nonché l'applicazione di condizioni tariffarie differenti dall'imposizione di oneri, il vettore dovrà corrispondere alla Regione Autonoma della Sardegna una penale pari a 2.500 euro per ciascun biglietto venduto non conforme all'imposizione di oneri.

Nel caso di riscontrata inosservanza dell'obbligo di distribuire e vendere in forma completamente gratuita i biglietti al passeggero mediante il sito internet del vettore, quest'ultimo dovrà corrispondere alla Regione Autonoma della Sardegna una penale pari a 1.000 euro per ciascun biglietto venduto con sovrapprezzo.

e) Ulteriori inadempimenti derivanti da prestazioni aggiuntive dichiarate in sede di offerta.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- Nel caso in cui il vettore non provveda ad effettuare le frequenze aggiuntive di cui al punto 1.6 del Formulario A, lo stesso dovrà corrispondere alla Regione Autonoma della Sardegna, a titolo di penale, la somma di euro 6.000 per ogni volo non effettuato fino alla terza inadempienza, oltre la quale si applicheranno le disposizioni di cui al successivo art.8;
- Nel caso di mancata applicazione delle tariffe agevolate dedicate ai passeggeri disabili ed eventuale accompagnatore, nonché della tariffa applicabile ai passeggeri barellati, di cui ai punti 2.2 e 2.3 del Formulario A, il vettore dovrà corrispondere alla Regione Autonoma della Sardegna una penale pari a 2.500 euro per ciascuna violazione accertata;
- Nel caso di inosservanza dell'obbligo di distribuire e vendere in forma completamente gratuita i biglietti secondo la modalità di distribuzione e vendita proposta nell'offerta di cui al punto 3.1 del Formulario A, il vettore dovrà corrispondere alla Regione Autonoma della Sardegna una penale pari a 1.000 euro per ciascun biglietto venduto con sovrapprezzo;
- Nel caso di inosservanza dell'obbligo di offrire il servizio di trasporto per i passeggeri minorenni non accompagnati, di cui al punto 3.2 del Formulario A, il vettore dovrà corrispondere alla Regione Autonoma della Sardegna una penale pari a 1.000 euro per ciascuna violazione accertata;
- Fermo restando le sopra descritte penali, ai vettori sono comminabili, in aggiunta, le sanzioni previste nella normativa dello Stato italiano per la violazione delle disposizioni vigenti in tema di trasporto aereo.
- L'ammontare delle penali non potrà in ogni caso eccedere il 10% dell'importo massimo previsto a base di gara per la compensazione finanziaria, fermo restando che, raggiunto detto limite, la Regione Autonoma della Sardegna avrà il diritto di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

risolvere la convenzione per inadempimento, con effetto di revoca immediata delle compensazioni ancora da erogare.

Le somme percepite saranno riallocate per le esigenze degli oneri di servizio pubblico della continuità territoriale della Sardegna.

ART. 7

(Decadenza e revoca della compensazione finanziaria)

La perdita in qualsiasi momento, successivo alla stipula della Convenzione, dei requisiti generali, tecnici e organizzativi di cui al paragrafo 2 del bando di gara, nonché quelli previsti dal capitolato d'oneri, comporta la decadenza dal provvedimento di assegnazione della rotta, la revoca del beneficio della compensazione finanziaria e il recupero di eventuali quote erogate e non dovute, maggiorando tali somme degli interessi legali.

ART. 8

(Risoluzione della Convenzione)

In caso di inadempimento da parte del "vettore" rispetto a quanto previsto nel decreto di imposizione di oneri, nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e nella presente Convenzione, la Regione Autonoma della Sardegna, mediante diffida scritta, potrà assegnare al "vettore", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 del codice civile, un termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione di detta diffida per porre fine all'inadempimento.

Decorso inutilmente tale termine, la Regione Autonoma della Sardegna avrà la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di trattenere definitivamente l'importo indicato nella fideiussione di cui al paragrafo 13 del "Bando di gara", richiamato al precedente articolo 3, nonché di procedere nei confronti del "vettore" per il risarcimento del danno subito.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Inoltre, in caso di violazione di obblighi e prestazioni assunti dal “vettore” rispetto a quanto previsto nelle disposizioni del “Bando di gara”, del capitolato d’oneri ed in quelle previste nella presente Convenzione, la Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 del codice civile, ha diritto di risolvere la Convenzione, previa comunicazione scritta al “vettore”.

ART. 9

(Rapporti del contraente con terzi)

Il “vettore”, qualora intenda concludere un accordo commerciale con un altro vettore per l’effettuazione del servizio aereo sulle rotte considerate, dovrà preventivamente acquisire l’autorizzazione dell’ENAC, rimanendo comunque il solo responsabile dell’esatto adempimento della presente Convenzione.

Non è altresì precluso al vettore offerente operare i servizi onerati sulla base di contratti di wet lease già stipulati e già autorizzati da ENAC o da omologa autorità di altro Stato membro della Comunità europea, con altro vettore aereo sulla base dell’equivalenza degli standard operativi e dei requisiti tecnico-operativi, economici ed organizzativi in relazione alla tipologia degli aeromobili individuati nell’imposizione di oneri.

Il “vettore” esonera e tiene indenne la Regione Autonoma della Sardegna da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti dei terzi dalla conclusione dei predetti accordi.

Ai voli onerati sulle rotte della presente convenzione si applica in ogni caso:

- il “Regolamento per l’uso della lingua italiana a bordo degli aeromobili che operano sul territorio italiano”, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’ENAC nella seduta del 12 settembre 2006 e consultabile sul sito dell’ENAC www.enac.gov.it.

- il Regolamento (CE) n. 1107/2006 relativamente ai diritti delle persone a mobilità



ridotta nel trasporto aereo;

- la "Disciplina del porto delle armi a bordo degli aeromobili" di cui all'art.4 della legge

23 dicembre 1974, n.694, concernente il trasporto delle armi a bordo degli

aeromobili;

- i principi richiamati nella carta dei diritti del passeggero ai fini dell'osservanza delle

regolamentazioni nazionali, comunitarie ed internazionali di riferimento.

ART. 10

(Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

Il Vettore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3

della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Il "vettore" si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e

alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia di Cagliari della notizia

dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli

obblighi di tracciabilità finanziaria.

In caso di accertata inosservanza, da parte del "vettore", delle disposizioni in materia

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articolo, ed in particolare, nel

caso di effettuazione di transazioni con modalità diverse da quelle stabilite all'art. 3

della richiamata legge 13 agosto 2010 n. 136, il presente contratto verrà risolto di

diritto.

In caso di accertata inosservanza, da parte della Società, delle disposizioni in

materia di tracciabilità dei flussi finanziari, e, in particolare, nel caso di effettuazione

di transazioni con modalità diverse da quelle stabilite all'art. 3 della richiamata legge

13 agosto 2010 n. 136, il presente contratto verrà risolto di diritto.

ART. 11

(Patto d'integrità)



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il vettore è obbligato ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi

titolo, le disposizioni contenute nel Patto di Integrità approvato con Deliberazione

della Giunta regionale n 30/16 del 16/06/2015, che costituisce parte integrante della

presente Convenzione, anche se non materialmente allegato alla stessa.

ART. 12

(Tutela dei dati personali)

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento europeo

679/2016, i dati personali comunicati dal "vettore" verranno utilizzati solo per finalità

connesse all'espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in

modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.

ART. 13

(Risoluzione delle controversie)

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione,

esecuzione e risoluzione della presente Convenzione, sarà deferita al giudice

competente in base alla normativa vigente ed al T.U. 30.10.1933 n. 1611 e

successive modificazioni ed integrazioni.

E' in ogni caso esclusa la competenza arbitrale nel rapporto nascente dalla presente

Convenzione.

ART. 14

(Oneri e spese contrattuali)

Le spese di bollo, copiatura, registrazione fiscale e tutte le altre inerenti alla presente

Convenzione sono a totale carico del "vettore".

ART. 15

(Approvazione)

La presente Convenzione è sottoposta all'approvazione del Ministero delle



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

infrastrutture e della mobilità sostenibili.

La Società di navigazione aerea

La Regione Autonoma della Sardegna

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile il “vettore” dichiara espressamente di accettare le clausole contenute negli articoli 5 e 6 della presente Convenzione.

La Società di navigazione aerea